

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

(2013/206/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI.
- (3) L'allegato XXI dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE, con determinati adattamenti per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle

definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ⁽³⁾.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2013
del ...
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 19 s [Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0555:** Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22).»;

2) il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

«a) I punti 1 e 2 della tavola 1 dell'allegato I non si applicano alla Norvegia.

b) La tavola 1 dell'allegato I non si applica all'Islanda anteriormente al maggio 2017.

c) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 555/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

⁽¹⁾ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]